



# Aspetti deontologici tra competenze e metodologia

Dr.ssa Barbara La Russa

**GLI ASPETTI DEONTOLOGICI RACCHIUDONO I PRINCIPI FORMALI CHE DESCRIVONO LA CONDOTTA DELLO PSICOLOGO CON SPECIFICI ADEGUAMENTI AL CONTESTO SCOLASTICO.**

LA PREMESSA DA CUI  
PARTIAMO E' LA  
CONOSCENZA ED IL  
RISPETTO DI:

CODICE DEONTOLOGICO  
DEGLI PSICOLOGI  
ITALIANI

LEGGE N. 56 DEL 18  
FEBBRAIO 1989  
(Ordinamento della  
professione di psicologo)

## COMPORAMENTI DA OSSERVARE SECONDO IL CODICE DEONTOLOGICO

Art 3: «Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare le capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri...»;

Art 4: «Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni: ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione , etnia....Quando insorgono conflitti di interesse tra utente e istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità e i vincoli cui è professionalmente tenuto »

## IL SEGRETO PROFESSIONALE

*Art 11 «Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti»*

*Art 12 «Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso»*



*Art 13 «Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi»*

## IL CONSENSO INFORMATO

*Art 24 «Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato...»*

*Art 31 «Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al contesto di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte»*

## ALTRI TEMI IMPORTANTI SONO:

- 
- **INVIO:** quando il bisogno dell'utente non può essere soddisfatto da un intervento di psicologia scolastica Art 5 e 15 C.D
- 
- **RUOLI DIVERSI:** impossibilità di ricoprire un altro ruolo nella scuola in cui si lavora come psicologi  Art 6 C.D e art 3.05 del Codice Etico APA
- **PRIVACY E CUSTODIA DEI DATI:** la segretezza delle informazioni deve essere protetta e conservata per almeno 5 anni  Art 17

Grazie per l'attenzione